

Bruxelles, 5 dicembre 1978

Edizione definitiva il 31.1.1979

Conclusioni della Presidenza
del Consiglio europeo

I

1. Sistema monetario europeo

Il Consiglio europeo, in base ai lavori preparatori del Consiglio (dei Ministri dell'Economia e delle Finanze), del Comitato monetario e del Comitato dei Governatori delle Banche centrali, ha deciso di introdurre, il 1° gennaio 1979, un sistema monetario europeo. Tale decisione è riportata nell'Allegato 1.

Il sistema monetario europeo ha lo scopo di portare a una maggiore stabilità monetaria nella Comunità. Esso dev'essere considerato come un elemento fondamentale di una vasta strategia avente per scopo una costante crescita nella stabilità, un progressivo ritorno al pieno impiego, il ravvicinamento dei livelli di vita e la riduzione delle disparità regionali nella Comunità. Il sistema monetario agevolerà la convergenza dello sviluppo economico e darà nuovo impulso al processo dell'Unione europea. Il Consiglio si attende che il sistema monetario europeo eserciti un effetto stabilizzatore sulle relazioni economiche e monetarie internazionali. Di conseguenza, cio' sarà certamente nell'interesse sia dei paesi industrializzati sia dei paesi in via di sviluppo.

.../...

2. "Comitato dei Saggi"

Conformemente alla proposta fatta dal Presidente della Repubblica Francese, il Consiglio europeo ha istituito un Comitato di tre persone. La composizione e le modalità di lavoro di questo Comitato sono indicate nel mandato riportato nell'Allegato 2.

3. Allargamento delle Comunità Europee

Il Consiglio europeo sottolinea di nuovo la grande importanza politica che l'allargamento delle Comunità Europee riveste per il consolidamento della democrazia in Europa e per il rafforzamento della posizione delle Comunità Europee nel mondo. Esso invita il Consiglio delle Comunità Europee a condurre al più presto i negoziati con i tre paesi candidati all'adesione.

.../...

4. Situazione economica e sociale

Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione economica e sociale degli Stati membri della Comunità. Esso rileva con soddisfazione che dopo la riunione del Consiglio europeo di Brema sono migliorate le condizioni per un rafforzamento del processo di sviluppo economico in Europa.

I Capi di Stato e di Governo hanno riferito circa le misure da essi introdotte. Il Consiglio europeo ritiene indispensabile, soprattutto a causa della preoccupante situazione dell'occupazione, provvedere ad un'ulteriore e rapida attuazione di tali misure. Esso riafferma l'idea che solo un approccio comune e coordinato di tutti gli Stati membri può condurre ad una maggiore convergenza dello sviluppo economico nelle Comunità Europee. Gli sforzi di tutti gli Stati membri per ridurre l'inflazione devono pertanto essere intensificati per assicurare la durata nel tempo del sistema monetario europeo.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentargli per la sua 2^a sessione del 1979 uno studio sulle prospettive dell'evoluzione delle strutture fino al 1990. Scopo di tale studio dovrà essere la valutazione delle conseguenze dei cambiamenti strutturali per la situazione economica e sociale nella Comunità.

Il Consiglio europeo ha accolto con favore la decisione del Consiglio dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali di estendere il Fondo sociale alle provvidenze per l'assunzione di giovani e la creazione di posti di lavoro per i medesimi. In considerazione della sua costante preoccupazione per la disoccupazione giovanile, il Consiglio europeo ha invitato i Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali a vigilare sul funzionamento delle nuove provvidenze.

5. Conferenza tripartita

Il Consiglio europeo ha preso nota dei risultati dell'ultima Conferenza tripartita e chiede ai Governi degli Stati membri di prenderli in considerazione nelle loro decisioni di politica economica e sociale.

Il Consiglio europeo ritiene che il dialogo fra le parti sociali, i Governi degli Stati membri e la Commissione delle Comunità Europee promuova la reciproca comprensione delle esigenze di politica economica e sociale e sia quindi importante per la soluzione dei problemi della crescita, della stabilità e dell'occupazione. Il Consiglio europeo esprime pertanto la speranza che, a livello europeo, continuino i contatti fra le parti sociali.

Il Presidente del Consiglio europeo ha informato il Consiglio di aver convenuto con i rappresentanti della Federazione Europea dei Sindacati e dell'Unione delle Industrie della Comunità Europea (UNICE), che questi due organismi presentino proposte volte a migliorare i metodi di lavoro della Conferenza tripartita. Si chiede al Consiglio (dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali) di esaminare tali proposte in modo che si possano concordare ulteriori misure con le parti sociali.

.../...

6. Relazione sull'Unione europea

Il Consiglio europeo ha preso atto delle relazioni dei Ministri degli Affari Esteri e della Commissione sui progressi realizzati nell'ultimo anno sulla via dell'Unione europea. Il Consiglio europeo conferma in questa occasione l'importanza delle prime elezioni a suffragio diretto del Parlamento Europeo del 7-10 giugno 1979 e riafferma la propria determinazione a proseguire sulla strada di una sempre più stretta associazione dei popoli europei. A questo obiettivo mirano anche le decisioni da esso prese nella 12^a riunione di Bruxelles in merito al sistema monetario e all'istituzione di un Comitato di Saggi.

Il Consiglio europeo, riaffermando l'utilità di tali relazioni, ha deciso che, come nel 1977, esse formeranno oggetto di una pubblicazione appropriata.

II

Al termine della sessione del Consiglio, sono stati resi pubblici i seguenti testi :

1. Risoluzione del Consiglio europeo del 5.12.1978 sulla creazione del sistema monetario europeo (SME) e su questioni connesse. Tale risoluzione è riportata nell'Allegato 1.
2. Mandato del "Comitato dei Saggi". Tale mandato è riportato nell'Allegato 2.
3. Le relazioni dei Ministri degli Affari Esteri e della Commissione sull'Unione europea. Tali relazioni sono state diffuse con sigla R/3345/78 (AG 70).

III

Le seguenti dichiarazioni relative alla risoluzione di cui al punto II. 1 non sono state rese pubbliche.

.../...

1. Si è convenuto che un paese che non partecipa al sistema d'intervento non utilizzerà gli accordi di sostegno monetario a breve termine e non gli sarà chiesto di parteciparvi, al di là degli attuali limiti. Si invita il Comitato dei Governatori delle Banche centrali a prendere le misure necessarie.
2. Ad sezione B, paragrafo 3.2.

Il Consiglio europeo ha deciso di iscrivere nel verbale della sua riunione che, se l'Italia e l'Irlanda decidono di partecipare effettivamente e pienamente al meccanismo di cambio e di intervento, le facilitazioni di credito saranno concesse come segue :

Italia - 2/3
Irlanda - 1/3.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Versione riveduta

DEL 5 DICEMBRE 1978

sulla creazione del sistema monetario europeo (SME)
e su questioni connesse

A

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO

1. Introduzione

- 1.1. A Brema abbiamo discusso un "sistema per l'istituzione di una più stretta cooperazione monetaria che porti ad una zona di stabilità monetaria in Europa". Abbiamo considerato l'istituzione di una tale zona come un "obiettivo altamente auspicabile" ed abbiamo previsto "un sistema durevole ed efficace".
- 1.2. Oggi, previo attento esame dei lavori preparatori compiuti dal Consiglio e da altri organi comunitari, abbiamo convenuto quanto segue :

E' ISTITUITO, IL 1° GENNAIO 1979, UN SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME).

- 1.3. Siamo fermamente decisi ad assicurare allo SME un duraturo successo mediante politiche che permettano la realizzazione di una maggiore stabilità interna ed esterna, sia per i paesi deficitari che per quelli eccedentari.

.../...

- 1.4. I capitoli seguenti trattano soprattutto della fase iniziale dello SME.

Restiamo fermamente decisi a consolidare, entro due anni dalla messa in opera del sistema, in un sistema definitivo le disposizioni e le procedure in tal modo stabilite. Tale sistema comporterà la creazione del Fondo monetario europeo, come era stato annunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo della riunione di Brema del 6/7 luglio 1978, nonché la piena utilizzazione dell'ECU quale elemento di riserva e mezzo di regolamento. Esso si fonderà su un'adeguata legislazione, sia a livello comunitario che nazionale.

2. L'ECU e le sue funzioni

- 2.1. Il punto centrale dello SME sarà costituito da UN'UNITA' MONETARIA EUROPEA (ECU). Il valore e la composizione dell'ECU, all'inizio del sistema, saranno identici al valore dell'UCE.

- 2.2. L'ECU sarà impiegato :

- a) quale numerario per il meccanismo di cambio ;
- b) quale base per un indicatore di divergenza ;
- c) quale denominatore per le operazioni relative ai meccanismi d'intervento e di credito ;
- d) quale mezzo di regolamento fra le autorità monetarie delle Comunità Europee.

.../...

- 2.3. I pesi delle monete che entrano nella composizione dell'ECU saranno riesaminati e, se del caso, riveduti entro sei mesi dall'entrata in vigore del sistema e successivamente ogni cinque anni o, su richiesta, se il peso di una delle monete ha subito una variazione del 25 %.

Le revisioni devono essere reciprocamente accettate ; esse non modificheranno di per sé il valore esterno dell'ECU. Saranno effettuate tenendo conto dei criteri economici di base.

3. Il meccanismo di cambio e d'intervento

- 3.1. Ogni moneta avrà un tasso centrale rispetto all'ECU. Questi tassi centrali serviranno per stabilire una griglia di tassi bilaterali.

Attorno a tali tassi bilaterali saranno fissati dei margini di fluttuazione del $\pm 2,25\%$. Gli Stati membri delle Comunità Europee le cui monete sono attualmente fluttuanti potranno, all'inizio dello SME, optare per margini più ampi che possono essere fino a $\pm 6\%$; tali margini dovrebbero essere gradualmente ridotti non appena le condizioni economiche lo consentiranno.

Uno Stato membro che non partecipi al meccanismo di cambio sin dall'inizio può parteciparvi ad una data successiva.

- 3.2. Gli adeguamenti di tassi centrali saranno effettuati tramite accordo reciproco secondo una procedura comune in cui interverranno tutti i paesi partecipanti al meccanismo di cambio e la Commissione. Le decisioni importanti riguardanti la politica di cambio saranno oggetto di consultazioni reciproche nell'ambito della Comunità tra i paesi che partecipano al sistema ed i paesi che non vi partecipano.

3.3. In linea di massima gli interventi saranno effettuati nella moneta di paesi partecipanti.

3.4. L'intervento di questa moneta è obbligatorio quando sono raggiunti i livelli d'intervento definiti dai margini di fluttuazione.

3.5. Una formula "paniere ECU" sarà utilizzata quale indicatore per individuare divergenze fra le monete della Comunità. Una "soglia di divergenza" sarà fissata per ciascuna moneta al 75 % della divergenza massima. Essa sarà calcolata in modo da eliminare l'incidenza di peso sulla probabilità che si raggiunga la soglia in parola.

3.6. Quando una moneta supera la propria "soglia di divergenza", ne deriva la presunzione che le autorità interessate rimedieranno a tale situazione mediante adeguate misure quali :

- a) interventi diversificati ;
- b) misure di politica monetaria interna ;
- c) cambiamento di tassi centrali ;
- d) altre misure di politica economica.

Nel caso in cui, a causa di circostanze speciali, non vengono prese siffatte misure, le altre autorità devono essere informate dei motivi del mancato intervento, specialmente nel quadro della "concertazione tra Banche centrali".

Successivamente si terranno consultazioni, se necessario, in seno agli organi comunitari appropriati, compreso il Consiglio dei Ministri.

.../...

Dopo sei mesi tali misure devono essere riesaminate in base all'esperienza acquisita. A quel momento saranno esaminati anche i problemi riguardanti gli squilibri nei saldi che sono stati accumulati dai paesi creditori o debitori le cui monete divergono.

3.7. Saranno create delle facilitazioni del credito a brevissimo termine di un importo illimitato. I regolamenti saranno effettuati 45 giorni dopo la fine del mese in cui ha avuto luogo l'intervento, con la possibilità di una proroga per altri 3 mesi per importi limitati all'entità delle quote debitorie nell'ambito del sostegno monetario a breve termine.

3.8. Quale mezzo di regolamento, un quantitativo iniziale di ECU sarà fornito dal FECOM in cambio di un deposito di 20 % delle riserve in oro e di 20 % delle riserve in dollari detenute dalle Banche centrali al momento dell'operazione.

Questa operazione sarà fatta tramite accordi "swap" specifici e rinnovabili. Mediante un riesame periodico ed una procedura appropriata si farà in modo che ogni Banca centrale mantenga un deposito di almeno il 20 % di tali riserve presso il FECOM. Uno Stato membro che non partecipi al meccanismo di cambio può partecipare a tale operazione iniziale sulla base sopra descritta.

4. Meccanismi di credito

4.1. Gli attuali meccanismi di credito, con le vigenti norme di applicazione, saranno mantenuti per la fase iniziale dello SME. Essi verranno consolidati in un unico Fondo nella fase definitiva dello SME.

.../...

- 4.2. L'importo dei meccanismi di credito verrà maggiorato fino a 25 miliardi di ECU effettivamente disponibili. Esso sarà ripartito come segue :

Sostegno monetario a breve termine = 14 miliardi ECU
Concorso finanziario a medio termine = 11 miliardi ECU

- 4.3. La durata del sostegno monetario a breve termine sarà prorogata per altri 3 mesi alle medesime condizioni della prima proroga.
- 4.4. L'aumento del concorso finanziario a medio termine sarà completato entro il 30 giugno 1979. Nell'intervallo i paesi che hanno tuttora bisogno di disposizioni legislative a questo fine dovrebbero rendere disponibile, mediante un accordo provvisorio di finanziamento tra le Banche centrali interessate, l'aumento delle loro quote a medio termine.

5. Paesi terzi e organizzazioni internazionali

- 5.1. La durata dello SME e le sue incidenze sul piano internazionale richiedono il coordinamento delle politiche in materia di cambio da praticare nei confronti dei paesi terzi e, per quanto possibile, una concertazione con le autorità monetarie di tali paesi.
- 5.2. I paesi europei che intrattengono legami economici e finanziari particolarmente stretti con le Comunità Europee possono partecipare al meccanismo di cambio e d'intervento.

La partecipazione sarà basata su accordi tra le Banche centrali ; questi accordi saranno comunicati al Consiglio ed alla Commissione della Comunità Europea.

- 5.3. Lo SME è e rimarrà interamente compatibile con gli articoli dell'accordo del FMI, ad esso connessi.

6. Procedura ulteriore

6.1. Per applicare le decisioni prese sub A, il Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare ed a prendere una decisione sulle seguenti proposte della Commissione, nella sessione del 18 dicembre 1978 :

- a) regolamento del Consiglio che modifica l'unità di conto usata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, introduce l'ECU nelle operazioni del FECON e ne definisce la composizione ;
- b) regolamento del Consiglio che autorizza il FECON a ricevere riserve monetarie ed a emettere ECU in favore delle autorità monetarie degli Stati membri che possono servirsene come mezzi di regolamento ;
- c) regolamento del Consiglio relativo all'impatto del sistema monetario europeo sulla politica agricola comune. Il Consiglio europeo ritiene che l'istituzione dello SME non dovrebbe per se stessa comportare modifiche della situazione esistente prima del 1° gennaio 1979 per quanto riguarda l'espressione in monete nazionali dei prezzi agricoli, degli importi compensativi monetari e di tutti gli altri importi fissati ai fini della politica agricola comune.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che esso annette a che si eviti d'ora in poi la creazione di ICM durevoli e si riducano progressivamente gli ICM esistenti, allo scopo di ripristinare l'unità dei prezzi della politica agricola comune, tenendo altresì conto della politica in materia di prezzi.

- 6.2. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare a tempo debito una proposta di modifica della decisione del Consiglio del 22 marzo 1971 relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, onde permettere al Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze) di prendere una decisione su tale proposta nella sessione del 18 dicembre 1978.
- 6.3. Il Consiglio europeo invita le Banche centrali degli Stati membri a modificare l'accordo del 10 aprile 1972 sulla limitazione dei margini di fluttuazione delle monete degli Stati membri fra di loro, conformemente alle regole sopra esposte (cfr. punto 3).
- 6.4. Il Consiglio europeo invita le Banche centrali degli Stati membri a modificare come segue le disposizioni del sostegno monetario a breve termine, entro e non oltre il 1° gennaio 1979 :
- a) il totale delle quote debitrice disponibili per il prelievo effettuato dalle Banche centrali degli Stati membri deve essere portato ad un importo globale di 7,9 miliardi di ECU ;
 - b) il totale delle quote creditrici rese disponibili dalle Banche centrali degli Stati membri per il finanziamento delle quote debitrice deve essere portato ad un importo globale di 15,8 miliardi di ECU ;
 - c) il totale degli adeguamenti creditizi, al pari del totale degli adeguamenti debitori, non può superare 8,8 miliardi di ECU ;
 - d) la durata del credito in base al sostegno monetario a breve termine ampliato può essere prorogata due volte per un periodo di 3 mesi.

B

MISURE DESTINATE A RAFFORZARE LE ECONOMIE DEGLI STATI MEMBRI
DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO MENO PROSPERI

1. Si rileva che, nel contesto di una vasta strategia intesa a migliorare le prospettive dello sviluppo economico e basata su diritti e obblighi simmetrici di tutti i partecipanti, la maggiore preoccupazione dovrebbe essere di intensificare la convergenza delle politiche economiche verso una maggiore stabilità. Si invita il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze) a rafforzare le sue procedure di coordinamento per migliorare tale convergenza.
2. Siamo consapevoli che non sarà facile ottenere la convergenza delle politiche economiche e dei risultati economici. Pertanto si debbono prendere iniziative per rafforzare il potenziale economico dei paesi meno prosperi della Comunità. Di ciò sono in primo luogo responsabili gli Stati membri interessati. Le misure comunitarie possono e dovrebbero avere funzione di sostegno.
3. Il Consiglio europeo conviene che, nel contesto del sistema monetario europeo, si prenderanno le seguenti misure a favore degli Stati membri meno prosperi che partecipano in modo pieno ed effettivo al meccanismo di cambio e d'intervento.
 - 3.1. Il Consiglio europeo invita le Istituzioni della Comunità, che dovranno utilizzare il nuovo strumento finanziario, e la Banca Europea per gli Investimenti a mettere a disposizione di questi paesi, per un periodo di 5 anni ed a condizioni speciali, dei prestiti per un ammontare massimo di 1 miliardo di UCE all'anno.

.../...

3.2. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare una proposta per mettere a disposizione per tali prestiti abbuoni di interesse del 3 %, e cio' secondo le modalità seguenti : il costo totale di questa misura, suddiviso in quote annuali di 200 milioni di UCE ciascuna, per un periodo di 5 anni, non dovrà superare l'importo di 1 miliardo di UCE.

3.3. Ogni Stato membro meno prospero che successivamente partecipasse in modo pieno ed effettivo ai meccanismi avrà il diritto di accedere a tale agevolazione nei limiti finanziari summenzionati. Gli Stati membri che non partecipano in modo pieno ed effettivo ai meccanismi non contribuiranno al finanziamento del sistema.

3.4. I fondi cosi' forniti dovranno essere assegnati prevalentemente al finanziamento di progetti e programmi, selezionati, di infrastruttura, con l'intesa che sarà necessario evitare qualsiasi distorsione, diretta o indiretta, della competitività di particolari industrie all'interno degli Stati membri.

3.5. Il Consiglio europeo invita il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze) a decidere sulle suddette proposte in tempo utile affinché le relative misure possano entrare in vigore entro il 1° aprile 1979. Bisognerebbe procedere ad un riesame alla fine della fase iniziale dello SME.

4. Il Consiglio europeo invita la Commissione a studiare il rapporto che intercorre tra una maggiore convergenza dei risultati economici degli Stati membri e l'utilizzazione degli strumenti comunitari, in particolare i fondi che sono destinati a ridurre gli squilibri strutturali. I risultati di questi studi saranno discussi al prossimo Consiglio europeo.

Mandato per il "Comitato dei Saggi"

In conformità della proposta del Presidente della Repubblica francese, il Consiglio europeo ha convenuto di invitare personalità particolarmente bene informate sugli affari europei ad avviare una riflessione riguardo a questi ultimi.

Il Comitato così costituito comprende le seguenti personalità :

Sig. Barend BIESHEUVEL

Sig. Edmond DELL

Sig. Robert MARJOLIN.

Il Consiglio europeo invita il Comitato a riflettere sugli adattamenti dei meccanismi e delle procedure delle Istituzioni che sono necessari per assicurare il buon funzionamento delle Comunità, sulla base e nel rispetto dei Trattati, compresi i loro sistemi istituzionali, e i progressi verso l'Unione europea. Sottolinea la necessità per esso di disporre a tale riguardo di proposte concrete e suscettibili di rapida attuazione, che tengano conto dell'esperienza finora fatta e della prospettiva dell'allargamento a Dodici.

Il Consiglio europeo chiede al Comitato di sottoporgli nella riunione dell'ottobre 1979 le conclusioni cui sarà pervenuto.
